



SERGIO SCIBETTA  
CECILIA SCIBETTA  
LIVIO PERRI  
GIANLUCA MARTA  
GULIANA BATTISTI  
LUIGI INFANTINO  
FERDINANDO DE FLORA  
VIRGINIA NUGHES  
STEFANIA MACI  
BARBARA GIORGI  
FRANCESCA GRECO  
CLAUDIA MANDOLESI  
CRISTIANA LUPO

## News per i clienti dello studio

**N. 51**

**8 luglio 2021**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Dipendente in smart working in Italia: retribuzioni convenzionali non applicabili

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **la risposta a interpello 17.5.2021 n. 345**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le retribuzioni convenzionali ex art. 51 co. 8-bis del TUIR non sono applicabili al lavoratore distaccato all'estero **che svolge la sua attività lavorativa in Italia in smart working**, a seguito del rientro dovuto all'emergenza sanitaria. Trova quindi applicazione la normale modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 co. da 1 a 8 del TUIR. **La disciplina fiscale del co. 8-bis si applica se:** *i) l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato* periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; *ii) l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca* l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero; *iii) il lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero* per un periodo superiore a 183 giorni. Considerato, quindi, il rientro del lavoratore distaccato in Francia e del suo soggiorno in Italia a partire dal 23.2.2020, **da tale data non è possibile applicare il regime fiscale di cui al co. 8-bis**, poiché non è rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore.

### Premessa

Con risposta a interpello 17.5.2021 n. 345, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **chiarimenti con riguardo alla possibilità di applicare il regime fiscale** di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR a un **lavoratore distaccato in un Paese estero ma rientrato in Italia** a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, dove svolge la prestazione lavorativa in modalità smart working presso la propria abitazione.



Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate **riguarda un lavoratore:**

- **fiscalmente residente in Italia;**
- assunto con **contratto a tempo indeterminato;**
- **distaccato a partire dall'1.5.2019** presso una consociata estera a Parigi.

Il sostituto d'imposta ha quindi applicato la **disciplina fiscale** di cui art. 51 co. 8-bis del TUIR.

Tuttavia, l'inizio dell'emergenza sanitaria ha indotto **il lavoratore a rientrare in Italia nel corso del mese di febbraio 2020**, dove soggiorna e continua a svolgere - presso la propria abitazione italiana - la **sua attività per la società estera in modalità smart working**, senza che il rapporto lavorativo abbia subito interruzioni o variazioni.

### Retribuzioni convenzionali

L'art. 51 co. 8-bis del TUIR prevede che, in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, **prestato all'estero in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che **nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero** per un periodo superiore a 183 giorni, è **determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali**.

Le **retribuzioni convenzionali** vengono poi annualmente definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale.

Come sottolineato dalla stessa Agenzia nell'interpello in commento, tale regime fiscale trova applicazione se:

- **l'attività lavorativa sia svolta all'estero** per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- l'attività lavorativa svolta all'estero **costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro** e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- il **lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorni nello Stato** estero per un periodo superiore a 183 giorni.

### Requisito della presenza fisica

Per l'applicazione delle norme interne che disciplinano la tassazione del reddito di lavoro dipendente, il criterio adottato dal legislatore è quello della **presenza fisica del lavoratore nello Stato** in cui viene effettuata la prestazione lavorativa (C.M. 207/2000; circ. Agenzia delle Entrate 17/2017).

## Osserva

Considerato quanto previsto dalla norma e **tenuto conto dei chiarimenti di prassi**, al lavoratore distaccato all'estero, ma che effettua la prestazione lavorativa in Italia a seguito del rientro causato dall'emergenza COVID-19, anche se in modalità smart working, **non è possibile applicare il regime fiscale di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR.**

Ciò in quanto non **viene rispettata una delle condizioni richieste dal legislatore.**

### Adempimenti del sostituto d'imposta

Nell'ipotesi in cui un **lavoratore dipendente distaccato all'estero**, che rientra in Italia, dove effettua la prestazione lavorativa, anche in modalità smart working, **il sostituto d'imposta è tenuto a:**

- **non applicare il regime fiscale di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR;**
- rideterminare **il reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore**, a partire dalla data di rientro, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 commi da 1 a 8 dell'art. 51 del TUIR nel caso in cui siano state applicate le retribuzioni convenzionali nella determinazione del reddito imponibile.

### Modalità di conteggio dei giorni all'estero

L'Agenzia delle Entrate interviene anche con riferimento alle **modalità di conteggio dei giorni di presenza all'estero**, utili ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR.

## Osserva

In particolare, **viene sottolineato che i giorni di ferie, le festività, i riposi settimanali** e gli altri giorni non lavorativi vengono considerati per intero **giorni relativi alla determinazione della retribuzione dello Stato** in cui viene prestata in via prevalente l'attività lavorativa (C.M. 207/2000).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

